

Parere n.107 del 09/04/2008

PREC564/07

Oggetto : istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Prefettura di Campobasso - Gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle caserme dei carabinieri di Campobasso e provincia. S.A.: Prefettura di Campobasso.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 19 novembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto con la quale la Prefettura di Campobasso sottopone all'attenzione la domanda di riammissione alla gara per l'affidamento del servizio di pulizia, presentata all'amministrazione dal Consorzio stabile Remida composto da due società. Detto consorzio, secondo quanto rappresentato dalla stazione appaltante, è stato escluso in quanto non ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria sia del medesimo nonché delle due società consorziate. Il bando di gara prevedeva, infatti, a pena di esclusione, la produzione del certificato originale o della dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel registro della Camera di Commercio per la fascia di classificazione di cui alla lettera c) o superiore ai sensi del D.M. 274/1997 (del bando di gara). Secondo quanto esposto dalla stazione appaltante, una consorziata risultava avere un certificato di iscrizione attestante il possesso della fascia di classificazione h), mentre l'altra consorziata non deteneva alcuna fascia di classificazione.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità il Consorzio Remida ha osservato che in applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti delle attrezzature e dell'organico medio sono dimostrabili tramite le consorziate.

Ritenuto in diritto

La medesima questione stata già trattata da questa Autorità nel parere n. 39 reso in data 14 febbraio 2008. In detto parere l'Autorità si esprime nel senso di considerare le previsioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 163/2006, sui requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, applicabili anche al settore degli appalti di servizi e delle forniture (come già aveva chiarito con la deliberazione n. 123 del 20 dicembre 2006). Pertanto, ai sensi del citato articolo, i requisiti di idoneità tecnica per l'ammissione dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso di specie, il Consorzio Remida al fine di poter partecipare alla procedura di gara in conformità alla normativa citata, avrebbe, pertanto, dovuto dimostrare, come anche richiesto espressamente dal bando di gara al punto III.1.3, che i requisiti di partecipazione erano posseduti dal consorzio medesimo oltre che dalle imprese e consorziate.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la disposta esclusione dell'istante dalla gara sia conforme alla normativa vigente di settore.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11/04/2008